Civile Ord. Sez. 6 Num. 11849 Anno 2019
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 06/05/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 4469-2018 proposto da:

BOIKO ANDRII, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARESE 46, presso lo studio dell'avvocato FABIO BUCCI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA;

- intimato -

avverso il provvedimento n. R.G. 31587/2017 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

3761/19

RILEVATO

- che viene proposto ricorso avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma, emesso in data 24.10.2017, reiettivo del ricorso proposto avverso il decreto prefettizio di espulsione dell'odierno ricorrente;

- che non svolge difese il Prefetto intimato;

- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti *ex* art. 380-*bis* c.p.c.;

CONSIDERATO

- che, con tre motivi, il ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato, vizio di motivazione e violazione di legge, in forza dell'inesistenza della motivazione ad opera del Giudice di pace, il quale non argomenta in riferimento alle questioni sollevate con la proposizione del ricorso e non motiva il rigetto delle stesse, limitandosi a qualificarle come infondate in diritto;

- che i motivi sono manifestamente fondati, trovando l'omissione totale della motivazione, sulle questioni sollevate dal ricorrente, puntuale riscontro in atti;

- che ciò determina la nullità del provvedimento del Giudice di pace per difetto assoluto di motivazione e violazione del "minimo costituzionale" (per tutte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053);

- che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma in persona di altro magistrato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2019.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale